

## Bando Pubblico “*PROOF of CONCEPT*”

### Valorizzazione dei risultati della ricerca in biomedicina

#### FAQ N° 2 del 14.01.2022

**D1: Nell’Art 11 del Bando, al punto “5. Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto” è riportato che tali spese sono determinate con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura del 20% del totale dei costi diretti, ai sensi dell’art. 68, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013. Tuttavia l’art. 68, paragrafo 1, lettera b) fa riferimento ad un tasso forfettario del 15%. Quale tasso deve essere considerato corretto?**

R1: A causa di un mero errore materiale è stato riportato un valore del tasso forfettario del 20%, non corretto. Deve considerarsi corretto un tasso forfettario pari al 15% del totale dei costi diretti ammissibili per il personale come riportato all’art. 68, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013.

**D2: Nell’Art 11 del Bando, al punto “1. Spese per il personale” è riportato: “sono ammesse le spese relative a personale di nuova assunzione o quelle connesse a eventuali proroghe/continuazioni dei contratti già in essere fino a conclusione del periodo di progetto (costi per il Soggetto Proponente e/o altre figure comprese nel Team di Progetto)”. Possono essere considerate ammissibili le spese relative al personale il cui contratto è stato prorogato in data antecedente alla presentazione della Domanda di partecipazione al Bando oppure in data antecedente all’approvazione di un progetto PoC?**

R2: Sono ammesse esclusivamente le spese relative al personale il cui contratto di proroga viene attivato successivamente alla data di approvazione del progetto PoC, in funzione della realizzazione dello stesso. Le spese di personale il cui contratto di proroga è stato attivato precedentemente alla data di approvazione del Progetto PoC presentato pertanto non potranno essere ammesse.

**D3: È possibile includere nel Team di progetto personale esterno all’Ente Beneficiario Ospitante (per es. ricercatori di altri Enti, anche esteri)?**

R3: Non è possibile rendicontare sul Progetto PoC personale afferente ad altri Enti diversi dall’Ente Beneficiario Ospitante in quanto ogni progetto e le relative spese (comprese quelle di personale) devono



afferrire al solo Ente che “ospita” il Progetto PoC. È tuttavia possibile attivare dei servizi di consulenza esterni che potranno essere rendicontati come “spese per prestazioni di terzi”.

#### **D4: Collaborazioni tra enti**

- a. **È possibile attivare collaborazioni tra l’Ente Beneficiario Ospitante e altre unità/dipartimenti/istituti/sedi/sezioni dello stesso Organismo di Ricerca di cui fa parte l’Ente Beneficiario Ospitante?**
- b. **È possibile attivare collaborazioni tra l’Ente Beneficiario Ospitante e altri Organismi di Ricerca?**
- c. **È possibile attivare collaborazioni con aziende private e/o coinvolgerne il personale nel Team di progetto?**
- d. **È possibile includere nel Team di progetto personale afferente a diverse Unità/Dipartimento/Istituto dello stesso Organismo di Ricerca di cui fa parte l’Ente Beneficiario Ospitante?**
- e. **È possibile includere nel Team di progetto personale afferente ad un diverso Organismo di Ricerca?**

#### **R4: Collaborazioni tra enti**

- a. Sì, è possibile attivare collaborazioni con altre unità/dipartimenti/istituti/sedi/sezioni (anche se con sede extraregionale) dello stesso Organismo di Ricerca di cui fa parte l’Ente Beneficiario Ospitante al fine di acquisire servizi o competenze funzionali alla realizzazione del progetto PoC;
- b. Sì, è possibile attivare collaborazioni con altri Organismi di ricerca Pubblici (anche extraregionali o esteri);
- c. No, non sono ammesse le collaborazioni con privati, né il coinvolgimento di personale di Aziende Private;
- d. Sì, è possibile includere nel Team di progetto personale afferente a diverse Unità/Dipartimento/Istituto dello stesso Organismo di Ricerca di cui fa parte l’Ente Beneficiario Ospitante, ma lo stesso non potrà essere rendicontato. Il nuovo personale (contratti nuovi o in proroga) può essere rendicontato solo se contrattualizzato e operativo presso l’Ente Beneficiario Ospitante;
- e. Sì, È possibile includere nel Team di progetto personale afferente ad un Organismo di Ricerca diverso da quello di cui fa parte l’Ente Beneficiario Ospitante, ma lo stesso non potrà essere rendicontato.

#### **D5: Come devono essere gestite e rendicontate le spese relative all’acquisizione di servizi interni (ad esempio dal centro servizi dello stesso ateneo) o alla realizzazione di attività svolte da Unità/Dipartimenti/Istituti/Sedi di altri organismi di ricerca Pubblici che collaborano con l’Ente Beneficiario Ospitante?**

R5: Sono ammissibili unicamente le spese che possono essere rendicontate ai sensi della normativa vigente. In tal senso non appaiono ammissibili i costi sostenuti per servizi acquisiti da altre strutture (dipartimenti/centri, ecc.) del medesimo soggetto giuridico in quanto si porrebbero sia difficoltà nella procedura di fatturazione interna del servizio sia nel trasferimento di risorse interne tra strutture dello stesso Ente.

In tale fattispecie, trattandosi del medesimo soggetto giuridico beneficiario, si configura piuttosto un rapporto di collaborazione tra i dipartimenti o tra i centri di servizio della stessa organizzazione per la realizzazione del progetto. Pertanto in questi casi sono ammissibili le spese sostenute (ad esclusione di



quelle di personale) dalla struttura (dipartimento o centro) che collabora al progetto per le attività svolte per la realizzazione dello stesso e tali spese dovranno essere documentate come previsto per le specifiche categorie di spesa sostenute.

Appaiono in ogni caso ammissibili le spese relative all'acquisizione di servizi alla realizzazione di attività svolte da Unità/Dipartimenti/Istituti/Sedi di altri organismi di ricerca Pubblici che costituiscano soggetti giuridici diversi rispetto all'ente Beneficiario Ospitante e collaborano con il Beneficiario.

Queste ultime spese sono soggette alle regole di rendicontazione dei costi per servizi e alle limitazioni di cui all'Articolo 11 (Spese Ammissibili), punto 3 (Costi per prestazioni di terzi) e sono ammissibili in misura non superiore al 30% dei costi totali del Progetto PoC.

**D6: È possibile affidare consulenze o servizi di ricerca a Enti pubblici o Aziende Private?**

R6: È possibile attivare servizi di ricerca o consulenze a soggetti terzi sia pubblici che privati, nazionali o esteri. Per la rendicontazione di tali spese è richiesta la presentazione della relativa Fattura oltre alla quietanza di pagamento del servizio. Tali spese sono soggette alle limitazioni di cui all'Articolo 11 (Spese Ammissibili), punto 3 (Costi per prestazioni di terzi) e sono ammissibili in misura non superiore al 30% dei costi totali del Progetto PoC.

**D7: È necessario prevedere già in fase di presentazione della domanda come impegnare le risorse del Voucher di € 10.000 per il Piano di Valorizzazione dei Risultati?**

R7: No, in fase di presentazione della Domanda tali spese non devono essere previste nel Piano dei Costi. Le consulenze, i servizi e le altre spese ammissibili al Voucher saranno definite e approvate da Sardegna Ricerche, nel corso del progetto PoC, durante il processo di elaborazione del Piano di Valorizzazione dei Risultati.

**D8: Qual è la differenza tra “collaborazione” (tra Enti/sezioni/dipartimenti ecc.) e “servizio di ricerca” in termini di proprietà intellettuale e diritti sui risultati?**

R8: Per “collaborazione” si intende un accordo tra le parti finalizzato a collaborare ad un dato progetto e a dividerne la proprietà intellettuale e i diritti allo sfruttamento dei risultati in proporzione all'apporto di ciascuna parte nell'ambito del progetto e in base agli eventuali accordi tra le parti.

Il “servizio di ricerca” prevede un rapporto commerciale tra il committente e il prestatore del servizio. Quest'ultimo non può pretendere alcun diritto sulla proprietà intellettuale e sullo sfruttamento dei risultati.

**D9: Gli ambiti di intervento indicati all'art. 8 del bando (a. Tecnologie “omiche” per la medicina personalizzata; b. Sviluppo di nuovi farmaci e diagnostici; c. Medicina veterinaria; d. Tecnologie di**



SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE

***informatica biomedica*) non coincidono perfettamente con quelli descritti nella S3 della Regione Sardegna?**

R9: All'art. 8 del bando sono stati sintetizzati nei quattro punti elenco gli ambiti tematici della S3 relativamente all'area di specializzazione in Biomedicina. Pertanto saranno considerati ammissibili tutti quei progetti che rientrano in uno o più degli ambiti tematici più precisamente esplicitati nel documento Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna:  
[http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35\\_84\\_20160912122630.pdf](http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20160912122630.pdf) :

- Tecnologie omiche e biotecnologie per lo sviluppo di metodi di prevenzione, diagnosi e cura personalizzata e associate tecnologie di analisi bioinformatica ed automazione del processo
- Filiera integrata di sviluppo (preclinico e clinico) di nuovi sistemi diagnostici e trattamenti innovativi, farmacologici e non farmacologici, per la cura della salute, la cosmesi e il benessere dell'uomo.
- Tecnologie biomediche per l'ottimizzazione dei processi di sorveglianza sanitaria, immunoprofilassi e terapia in medicina veterinaria per un'efficiente gestione della qualità delle produzioni animali, la sicurezza alimentare e le zoonosi
- Tecnologie di informatica biomedica per lo sviluppo di un'efficiente ed efficace interazione ed integrazione del sistema sanitario regionale con la ricerca scientifica e tecnologica pubblica e privata